

D.M. 16 gennaio 1997 ⁽¹⁾.

Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del [D.L. 5 giugno 1986, n. 233](#), convertito con la [L. 1° agosto 1986, n. 430](#), nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1997, n. 112.

(2) Emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#), concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione ed il [regio decreto 22 aprile 1940, n. 531](#), contenente le relative norme di attuazione;

Visto il [decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233](#), convertito con la [legge 1° agosto 1986, n. 430](#), recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e di disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visti gli [articoli 213 e 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, secondo i quali «Prima dell'ultimo riparto i creditori, ... l'autorità che vigila sulla liquidazione ... liquida il compenso al commissario»;

Visto il [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), concernente «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'[art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)», e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'[art. 14, comma 1, lettera a\)](#), che attribuisce al Ministro la competenza ad emanare direttive generali per l'esercizio dell'azione amministrativa e per la gestione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1989 il quale ha stabilito che i compensi agli organi delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione vengano liquidati annualmente, tenuto conto della complessità della procedura, anche in relazione alla presenza di società collegate sottoposte alla stessa procedura di liquidazione, con onere gravante sulle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo di tutte le società assoggettate alla liquidazione e sulla massa fiduciaria amministrata;

Considerato che l'indicata periodicità della corresponsione dei compensi agli organi della procedura ha evidenziato problemi applicativi in ordine ai criteri di calcolo in concreto utilizzabili;

Ritenuto che sussistano motivi di opportunità di stabilire i limiti entro i quali contenere il compenso complessivo spettante ai commissari liquidatori;

Visto il [decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570](#), concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1993;

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi, per quanto compatibile, della disciplina di cui il [decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570](#);

Decreta:

1. Oggetto.

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unità organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del [decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233](#), convertito con la [legge 1° agosto 1986, n. 430](#), nonché ai componenti i comitati di sorveglianza nominati in qualità di esperti.

2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per «decreto del Ministro di grazia e giustizia» il decreto 28 luglio 1992, n. 570, del Ministero di grazia e giustizia in materia di «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata» e per «[Legge fallimentare](#)» il [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

2. Determinazione del compenso per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciaria.

1. Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione è liquidato, a norma dell'[art. 213 della legge fallimentare](#), tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato - esclusa, quindi, la massa fiduciaria per la quale sia stata ammessa la rivendicazione a favore dei

fiducianti - non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'art. 1, comma 1. Detto compenso è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria.

2. Al commissario liquidatore deve essere, inoltre, corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso determinato con le modalità stabilite dal citato decreto, all'art. 1, comma 2. Detto compenso è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria.

3. Al commissario liquidatore compete, infine, un compenso pari allo 0,5 per cento del valore nominale della massa fiduciaria per la quale sia stata ammessa la rivendicazione a favore dei fiducianti. Detto ulteriore compenso dovrà essere proporzionalmente addebitato unicamente ai rivendicanti in ragione del valore nominale dei beni ammessi a rivendicazione.

3. Determinazione del compenso per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di società collegate.

1. Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa delle società appartenenti al medesimo gruppo finanziario della società fiduciaria - come definito all'[art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 233 del 1986](#) - è liquidato, a norma dell'[art. 213 della legge fallimentare](#), tenendo conto dei criteri di cui al precedente art. 1 e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure stabilite con il citato decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'art. 1, comma 1.

2. Al commissario liquidatore deve essere, inoltre, corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso pari a quello stabilito dal citato decreto, all'art. 1, comma 2.

3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cui si riferisce.

4. Determinazione del compenso al commissario liquidatore cessato.

1. Al commissario liquidatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura della liquidazione, spetta un compenso non superiore all'ottanta per cento di quello determinato ai precedenti articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, del presente decreto, sull'attivo dallo stesso realizzato.

2. Al commissario cessato che abbia provveduto alla formazione dello stato passivo e delle rivendiche ed al relativo deposito in tribunale è corrisposto un compenso ulteriore non superiore ad un terzo di quello previsto ai precedenti articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2.

5. Determinazione del compenso nel caso di chiusura della procedura per concordato.

1. Nel caso in cui la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un concordato, il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato, in base ai criteri di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori chirografari.

6. Determinazione del compenso nel caso della continuazione dell'impresa.

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dello zero virgola venticinque per cento sull'ammontare dei ricavi lordi e dello zero virgola cinquanta per cento sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

7. Rimborsi spese.

1. Al commissario spetta, inoltre, un rimborso spese forfettario non superiore al cinque per cento del compenso come sopra determinato.

2. Al commissario liquidatore compete, altresì, a carico della liquidazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità, secondo i criteri vigenti stabiliti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente, compresa l'indennità di missione nel caso di trasferimento fuori della propria residenza.

3. Tutti i rimborsi spese predetti sono posti esclusivamente a carico della procedura di liquidazione. Nulla potrà essere, comunque, preteso anche quando la procedura si chiuda per mancanza od insufficienza di attivo.

4. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più di una società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorché, eventualmente, poste inizialmente a carico di una o più di esse, previa autorizzazione del Ministero vigilante.

8. Determinazione del compenso per il collegio di commissari liquidatori.

1. Nel caso in cui, a norma dell'*art. 198 della legge fallimentare*, venga nominato un collegio di commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di essi non è inferiore al minimo della tariffa spettante al commissario unico, tenendo conto dei criteri di cui al precedente art. 2.

2. Lo stesso criterio si applica nei casi contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente provvedimento.

9. Determinazione del compenso e rimborsi spese per i componenti il comitato di sorveglianza.

1. Ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti, ai sensi degli *articoli 198 della legge fallimentare* ed 1 del *decreto-legge n. 233 del 1986*, spetta, oltre al rimborso delle spese, da liquidarsi con gli stessi criteri definiti per i commissari liquidatori, un compenso complessivo annuo che non può eccedere il limite complessivo lordo di lire dieci milioni, in caso di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di più società, ai sensi dell'*art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233*. Esso viene determinato all'inizio della procedura, tenendo conto dell'importanza e della complessità della stessa e può essere rideterminato, in diminuzione, in relazione al progressivo esaurimento dell'attività liquidatoria.

2. Al presidente del comitato di sorveglianza, se nominato, compete, inoltre, una maggiorazione non superiore ad un quinto del compenso spettante agli altri componenti nominati in qualità di esperti.

3. Ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in rappresentanza dei creditori o dei fiduciari, compete unicamente il rimborso delle spese, effettivamente e legittimamente sostenute, documentalmente provate, per la partecipazione alle riunioni del comitato.

4. I compensi ed i rimborsi spese di cui ai comma precedenti sono posti a totale carico della procedura o ripartiti fra le società eventualmente assoggettate alla medesima procedura, in ragione delle rispettive masse attive. Per le spese si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

10. Liquidazione del compenso.

1. I compensi predetti, anche se la liquidazione si chiude con il concordato, sono liquidati ad istanza del commissario liquidatore con decisione del Ministero, secondo le norme del presente provvedimento.

2. Alla liquidazione del compenso si procede dopo l'approvazione del rendiconto finale o, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato.

3. Il compenso di cui all'art. 2, comma 3, può essere liquidato ad istanza del commissario liquidatore successivamente al deposito dello stato passivo e delle rivendiche.

11. Liquidazione di acconti.

1. Nel corso della procedura possono essere disposti, su istanza del commissario liquidatore, con provvedimento motivato del Ministero, acconti a valere sui predetti compensi finali, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

2. Gli acconti di cui al primo comma del presente articolo non possono eccedere complessivamente l'ottanta per cento del compenso calcolato con le modalità richiamate ai precedenti articoli sull'attivo effettivamente realizzato al momento della liquidazione del singolo acconto, tenendo conto, prudenzialmente, dello stato complessivo di attuazione della procedura e dei tempi ancora occorrenti per la sua conclusione.

12. Norme finali e transitorie.

1. È abrogato il decreto ministeriale 5 agosto 1989.

2. I compensi liquidati sulla base delle disposizioni di cui al precedente comma sono da considerarsi acconti sui compensi da liquidarsi ai sensi del presente provvedimento e dovranno essere ripartiti fra le società del gruppo sulla base dei criteri ivi indicati, previa presentazione al Ministero di apposito progetto predisposto dal commissario liquidatore.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro: Bersani